

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **231/2006** (ECLI:IT:COST:2006:231)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **MARINI** - Redattore: **TESAURO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **05/06/2006**

Deposito del **13/06/2006**; Pubblicazione in G. U. **21/06/2006**

Norme impugnate: Art. 1, c. 4°, lett. b) della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10/11/2005 (disegno di legge nn. 771-774).

Massime: **30481**

Atti decisi: **ric. 92/2005**

ORDINANZA N. 231 ANNO 2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera *b*), della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 19 novembre 2005, depositato in cancelleria il 24 novembre 2005 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2005.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 19 novembre 2005 e depositato il successivo 24 novembre, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera *b*), della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), recante

“Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti”;

che la citata delibera legislativa ha modificato alcune norme regionali in materia di appalti e che la disposizione impugnata, nel disciplinare il compenso per determinate prestazioni professionali, ha escluso dal conteggio del computo stimato a base di gara «gli onorari relativi ad ogni altro incarico di consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive integrazioni e modificazioni, ancorché affidato alle stesso progettista e/o direttore dei lavori»;

che, secondo il ricorrente, la norma censurata realizzerebbe una elusione delle norme comunitarie in tema di procedure di affidamento di incarichi di progettazione e delle disposizioni sul calcolo del valore degli appalti, in quanto non permetterebbe di tenere conto del compenso sopra indicato, al fine di quantificare l'importo complessivo delle prestazioni da affidare;

che, conseguentemente, la norma violerebbe l'art. 11 della Costituzione, ponendosi in contrasto con la direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi - recepita dagli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), nonché dall'art. 17, commi 10 ed 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), in virtù dei quali l'importo stimato dell'appalto deve essere calcolato computando anche gli onorari, le commissioni e le altre forme di remunerazione del progettista - e con la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

che, inoltre, la norma recherebbe *vulnus* all'art. 97 della Costituzione, dato che, indirettamente, eleva la soglia entro la quale le stazioni appaltanti possono affidare gli incarichi su base fiduciaria, restringendo il ricorso alle forme di selezione pubblica, strumentali a garantire una più congrua scelta e, quindi, il buon andamento della pubblica amministrazione.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 11 e 97 della Costituzione ed in relazione alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, recepita, la prima, dagli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e dall'art. 17, commi 10 ed 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera b), della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), recante “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti”;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impuginate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 171, n. 147 e n. 111 del 2006);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.